

RETE GIURIDICA AIAS

ART. 1

1. AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza con il presente Regolamento istituisce la “Rete Giuridica AIAS”, la quale riunisce giuristi (avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, magistrati in quiescenza, conosciuti esperti, cultori o pubblicisti in materie giuridiche), attivi, per i profili giuridici, nei campi corrispondenti agli scopi statutari dell’Associazione o che rivestono comunque interesse per la generalità dei Soci.
2. Possono far parte della Rete Giuridica AIAS o collaborare con la stessa, in base a intese o convenzioni con AIAS, anche componenti collettivi quali Enti pubblici e privati, Istituti universitari e Associazioni culturali che abbiano un particolare interesse nei campi indicati all’art. 1, comma 1. Il componente collettivo nomina un suo rappresentante nella Rete.
3. Come l’Associazione, la Rete Giuridica AIAS è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e le attività svolte nel suo ambito non sono retribuite. Essa persegue scopi di carattere conoscitivo ed informativo nell’interesse dell’Associazione e dei Soci AIAS nel loro insieme.

ART. 2

1. La Rete Giuridica AIAS ha lo scopo di favorire l’approfondimento e la diffusione tra i Soci AIAS e tra il pubblico dell’analisi e della conoscenza della normativa, ivi compresi gli standard internazionali e nazionali riconducibili alla categoria delle “norme tecniche”, e della giurisprudenza concernente i campi indicati all’art. 1, comma 1, anche nei suoi aspetti applicativi di maggiore interesse per i Soci AIAS, curando l’aggiornamento informativo dei Soci AIAS per detti profili.
2. Sempre in relazione ai medesimi campi, sono oggetto di interesse, analisi e approfondimento da parte della Rete Giuridica AIAS anche gli studi e i contributi di dottrina giuridica, le prese di posizione, le politiche o i singoli provvedimenti dell’Amministrazione Pubblica e delle Istituzioni sovranazionali ed internazionali, le iniziative più significative che vengono adottate nei settori aziendali, associativi o da parte di qualsivoglia altra figura soggettiva.
3. È interesse e compito della Rete Giuridica AIAS facilitare l’interscambio costante delle conoscenze culturali e scientifiche e delle informazioni di reciproco interesse tra i componenti la Rete stessa e tra la Rete e le altre componenti del Network AIAS, in particolare con le strutture che si occupano della comunicazione, della formazione professionale, della certificazione dei sistemi gestionali e delle figure professionali.
4. La Rete Giuridica AIAS può individuare questioni giuridiche di comune interesse da portare all’attenzione della sola Presidenza AIAS, o di quest’ultima e del Consiglio Direttivo, ed è sua facoltà proporre all’Associazione prese di posizione pubblica verso Istituzioni e stakeholders, o verso il pubblico in generale, quesiti o Interpelli o atti di sindacato ispettivo, e simili, da sollecitare o sottoporre alle competenti Istituzioni.

ART.3

1. Il Presidente AIAS, anche su proposta del Coordinatore o di componenti la Rete Giuridica AIAS o su richiesta del soggetto interessato, invita a farne parte nuovi membri.
2. La Rete Giuridica AIAS è coordinata da un membro dell’Esecutivo AIAS designato dal Consiglio Direttivo AIAS su proposta del Presidente dell’Associazione.

3. Il Coordinatore è coadiuvato da due componenti designati o eletti da tutti i componenti. Al raggiungimento della soglia di 30 (trenta) componenti, il numero di quelli da designare o eleggere è elevato a quattro.
4. Gli orientamenti e le proposte della Rete Giuridica AIAS si formano di norma mediante consultazione dei componenti da parte del Coordinatore, anche su segnalazione o proposta di uno o più dei componenti stessi. Tuttavia, se su singole questioni all'interno della Rete si determinano orientamenti o posizioni divergenti o contrapposti non diversamente risolvibili, il Coordinatore dovrà richiedere ai componenti di esprimersi mediante una votazione palese, anche con i sistemi digitali in uso presso l'Associazione, onde rilevare l'orientamento della maggioranza.

ART.4

1. Nel sito web e negli altri canali comunicativi di AIAS è riservata alla Rete Giuridica AIAS una apposita sezione, nella quale, previo consenso del componente interessato, sono pubblicati il nome del componente, un sintetico curriculum, i recapiti e le denominazioni usati nell'attività professionale, l'ente di appartenenza ed ogni altra notizia di carattere professionale che possa rivestire utilità per i Soci AIAS.
2. Al fine del miglior perseguimento della sinergia di tutte le strutture facenti parte del Network AIAS, il Presidente di AIAS si adopera affinché i dati e le informazioni di cui al comma 1 siano tenuti presenti dai competenti organi societari nella selezione degli autori di materiali formativi, dei docenti, dei componenti le Commissioni di certificazione e di ogni altra attività similare.
3. Gli eventuali rapporti di prestazione professionale o di collaborazione in qualsiasi forma tra componenti la Rete Giuridica AIAS e Soci, anche se oggettivamente facilitati da quanto previsto ai commi 1 e 2 ed anche qualora siano previste condizioni di favore per i Soci AIAS, restano di esclusiva pertinenza delle parti del rapporto, restando altresì escluso qualsiasi coinvolgimento o responsabilità della Rete Giuridica AIAS.

ART. 5

1. È principio generale dell'attività della Rete Giuridica AIAS l'assunzione da parte della Rete stessa della piena ed esclusiva responsabilità degli Atti e delle posizioni della Rete stessa, che sono sempre da considerare indipendenti dalle opinioni, posizioni o proposte di ciascun singolo componente.
2. Resta ferma la responsabilità del componente per gli atti, dichiarazioni, espressioni o posizioni effettuati o assunti in relazione alle attività della Rete Giuridica AIAS, in violazione di legge o di norme dell'ordinamento vigente.